

Il Consiglio di Presidenza, però, nella sessione del 16-17 gennaio 1968, non ritenne possibile, dato l'imminente inizio dell'Assemblea e il tema così impegnativo da trattare (il laicato), porre all'o.d.g. anche la predetta questione; deliberò invece di affidare l'esame ad un Gruppo di lavoro composto da Vescovi.

Il gruppo fu formato e furono chiamati a farvi parte i Rev.mi Monsignori: Severi, Vescovo di Palestrina; Dondeo, Vescovo di Orvieto; Liverzani, Vescovo di Frascati; Caliaro, Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto; Zanchin, Vescovo di Fidenza; Canestri, allora Vescovo Ausiliare di Roma.

In due riunioni (23 aprile 1968 e 24-25 maggio 1968) furono presi in esame alcuni studi, elaborati dai Vescovi facenti parte del Gruppo, su temi ritenuti particolarmente importanti per la redazione del Direttorio.

N.B. - Per coloro che dovranno esaminare il documento si consiglia di consultare anche il fascicolo *Schema Decreti de cura animarum* - S. Oec. Concil. Vatic. II - Typ. Polygl. Vatican., 1963 - *Appendix secunda: De pastoralis Episcoporum munere.*

INDICAZIONE DELLA PATERNITA' E MATERNITA' NEGLI ATTI DI MATRIMONIO

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 23/71 A-gII - ROMA, 23.XI.1971 - Al Signor Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

In seguito alla pubblicazione del Decreto del Ministro Guardasigilli del 13 agosto 1971, n. 7682, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 207 del 17 agosto 1971), qualche Ecc.mo Ordinario ha segnalato a questo Dicastero che gli Ufficiali di Stato civile vorrebbero che negli Atti di matrimonio sia soppressa l'indicazione della paternità e maternità dei contraenti.

Trattandosi di materia connessa con il Concordato, questa Congregazione si è data premura di chiedere istruzioni all'E.mo Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e ne ha avuto risposta.

Prego, pertanto, l'Eminenza Vostra Reverendissima di far conoscere agli Ordinari d'Italia la mente significata dell'E.mo Card. Villot, Prefetto di detto Consiglio.

ALLEGATI

CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA - N. 6968/71 - DAL VATICANO, 17.XI.1971 - Al Signor Card. Antonio Samorè, Prefetto della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti.

Ho avuto l'onore di ricevere il venerato Foglio numero 23/71 A-G II, in data 18 ottobre scorso, con il quale l'Eminenza Vostra Reverendissima sottoponeva alla considerazione di questo Consiglio — per le eventuali istruzioni da partecipare alla Conferenza Episcopale

Italiana — il testo del Decreto del Ministro Guardasigilli del 13 agosto 1971 (n. 7682) che dispone la soppressione, nelle pubblicazioni come negli atti di matrimonio, dell'indicazione della paternità e maternità dei contraenti.

Atteso quanto le leggi di attuazione dell'Art. 34 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia hanno stabilito in materia, appare superfluo rilevare che la disposizione del su citato Decreto Ministeriale non può estendersi automaticamente agli atti di matrimoni canonici che i Parroci, a norma dell'art. 34 del Concordato, devono trasmettere ai Comuni perché siano trascritti nei registri di stato civile. Lo Stato, pertanto, non ha facoltà di rifiutare — per disposizione unilaterale — la trascrizione di atti matrimoniali, canonicamente regolari, perché contengono dati che la legge statale impone di omettere nei corrispondenti atti civili.

Fino a che la Santa Sede — previa intesa con lo Stato Italiano — non disponga altrimenti, modificando eventualmente l'Art. 29, n. 2, dell'Istruzione emanata da codesta Sacra Congregazione il 1° luglio 1929, detti atti matrimoniali — da trasmettere agli uffici di stato civile — dovranno essere redatti secondo i moduli finora in uso, con l'indicazione cioè del nome, cognome e domicilio o residenza dei genitori dei contraenti.

Vostra Eminenza, se lo crederà opportuno, potrà riservatamente portare quanto sopra esposto a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana, pregandola anche di volere esaminare l'atteggiamento da assumere di fronte al caso di un contraente che si rifiutasse di fornire i dati di cui sopra, perché non più richiesti dalla legge civile.

Con sensi di venerazione mi confermo

di vostra Eminenza Reverendissima
dev.mo in Domino
G. CARD. VILLOT

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 207 - 17.VIII.1971 - Pag. 5191

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Modifica dei Moduli G, H, L, M, N, relativi ai registri delle pubblicazioni di matrimonio e degli atti di matrimonio, approvati con decreto ministeriale 7 luglio 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'8 agosto 1958), con il quale vennero approvati i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 19 maggio 1971, n. 423 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971), recante « Modifica dell'art. 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali »;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le espressioni « figlio di... e di... », « figlia di... e di... » contenute nei sottoindicati moduli relativi ai seguenti registri dello stato civile, approvati con il decreto ministeriale 7 luglio 1958:

- 1) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte I, modulo « G ».
- 2) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte II, serie A, modulo « H ».
- 3) Registro degli atti di matrimonio, parte I, modulo « L ».
- 4) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie A, modulo « M ».
- 5) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie B, modulo « N ».

Art. 2.

E' soppresso nel modulo « G » del registro delle pubblicazioni di matrimonio il richiamo numero « 10 », nonché la relativa spiegazione data sotto lo stesso numero nel frontespizio del registro.

Art. 3.

Al punto 13 delle spiegazioni date nel frontespizio del registro delle pubblicazioni di matrimonio, l'indicazione tra parentesi « art. 97 cod. civ., 97 e seguenti ord. st. civ. », è integrata come segue: « art. 97 cod. civ., modificato dalla legge 19 maggio 1971, n. 423, 97 e seguenti ord. st. civ. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

(7682)

Il Ministro: COLOMBO

CRITERI GENERALI DI COLLABORAZIONE ECUMENICA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Pontificia Commissione per le Comunicazioni sociali, con lettera n. 19215 del 13. XII.1971, ha comunicato:

Au cours des dernières années, la collaboration oecuménique a franchi des pas considérables aussi bien sur le plan de la recherche doctrinale que sur le plan pratique.

Le Concile oecuménique Vatican II a énoncé des principes clairs sur les modes et les formes de la collaboration catholique avec les chrétiens non catholiques. La Commission Pontificale pour les communications sociales s'est inspirée de ces principes fondamentaux et elle les a exposés dans l'Instruction Pastorale *Communio et Progressus*.

Récemment quelques problèmes se sont posés dans l'application pratique. Les autorités ecclésiastiques compétentes ainsi que des personnes intéressées directement se sont